

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

ANNO I - N° 3

MARZO 1946

S O M M A R I O

<u>COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE</u>	Pag. 38
<u>PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE</u>	
A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.	
1) Ordini di servizio	" 39
2) Circolari	" 41
3) Attività e varie	" 48
B) AGENZIE GENERALI	" 49
<u>PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA</u>	
A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	" 50
B) GIURISPRUDENZA ITALIANA	" 54
<u>PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE</u>	
A) INFLAZIONE MONETARIA E ASSICURAZIONE VITA	" 55
B) ITALIA :	
Lo Stato non risponde dei rischi per la navigazione - Ri-	
scatto delle polizze di assicurazione a copertura delle in-	
dennità di quiescenza per i dipendenti dell'ex Confederazio-	
ne dell'Industria - In vista della Costituente - Nomine nel	
la Società " Tirrena " - Nomine nella Società " Fiume "	" 56
C) ESTERO :	
<u>Canada:</u>	
Cessazione dell'assicurazione contro i rischi di guerra	" 57
<u>Francia:</u>	
La nazionalizzazione delle compagnie d'assicurazione	" 57
<u>Germania:</u>	
La situazione dell'industria assicurativa tedesca	" 58
<u>Inghilterra:</u>	
Le compagnie non assicurano contro i rischi atomici	" 60

=====

A CURA DEL SERVIZIO STUDI STAMPA E PROPAGANDA

=====



Corporate Heritage
& Historical Archive

COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE I.N.A.

A seguito di decreto in corso di pubblicazione il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto risulta composto come appresso:

ON.DOTT. GIUSEPPE MICHELI	- Presidente
ING. LEONE AMBRON	- Direttore Generale
ING. LEONE CASTELLI	- Componente
AVV. ERCOLE CHIRI	- "
ON.AVV. FEDERICO COMANDINI	- "
ON.AVV. ATTILIO DI NAPOLI	- "
AVV. MANLIO DONATI	- "
PROF.AVV. GIUSEPPE FANELLI	- "
AVV. GIACOMO MOLLE	- "
PROF.DOTT. GIUSEPPE PAPI	- "
DOTT. GIOVANNI AMADEI	- Componente rappresentante del Ministero dell'Industria e Commercio.
DOTT. GIONMARIA CAU	- Componente rappresentante del Ministero del Lavoro.
PROF. VINCENZO MARIA ROMANELLI	- Componente rappresentante dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
AVV. ALFONSO ROSSETTI	- Componente rappresentante del Ministero Industria e Commercio.
DOTT. GIUSEPPE VENTURA	- Componente rappresentante del Ministero del Tesoro.
DOTT. GIUSEPPE DEL VECCHIO	- Sindaco effettivo
DOTT. GAETANO ANGELA	- " "
GIUSEPPE PETIA	- " "
CARLO CASATI	- Sindaco supplente
DOTT. ALFREDO DI CRISTINA	- " "
DOTT. LUIGI MOLINARO	- " "

PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

1) Ordini di servizio.

N° 688 - 26 febbraio 1946

Si comunica che il trattamento assicurativo del personale dipendente, nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è stato variato in relazione alle sottocitate norme:

1°) TUBERCOLOSI - Con D.L.L. N° 776 del 9/11/1945 è stato stabilito un contributo supplementare, pari al 4% della retribuzione lorda, da suddividersi in parti uguali tra datori di lavoro e lavoratori. L'obbligo del versamento di tale contributo decorre dall'inizio del periodo di paga successivo al 22 dicembre 1945, data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno;

2°) DISOCCUPAZIONE - Con D.L.L. N° 579 del 31 agosto 1945 è stato stabilito un contributo supplementare, pari al 4% della retribuzione lorda, da suddividersi in parti uguali tra datori di lavoro e lavoratori. L'obbligo del versamento di tale contributo decorre dal periodo di paga successivo al 28 settembre 1945, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo;

3°) INVALIDITA' E VECCHIAIA - Con D.L.L. N° 693 del 1° agosto 1945 è stato stabilito un contributo supplementare pari al 7,50% della retribuzione lorda, da suddividersi secondo la seguente percentuale: 2,50% a carico del lavoratore, 5% a carico del datore di lavoro. L'obbligo del versamento di tale contributo decorre dal periodo di paga successivo al 22 novembre 1945, ai sensi della circolare N° 70.011/G.S./249 del 22 dicembre 1945 della Previdenza Sociale.

Il provvedimento rimane sospeso nei confronti del personale di ruolo in attesa delle decisioni ministeriali circa l'esonero dall'obbligo della assicurazione Invalidità e Vecchiaia.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Previdenza Sociale con Circolare N° 70.006/G.S./200 del 29 ottobre 1945, non è soggetta a contributo l'eventuale parte della retribuzione eccedente: L. 3.600 mensili, • L.1.800 quindicinali, o L. 900 settimanali, o L. 144 giornalieri.

L'ammontare dei contributi integrativi arretrati sarà trattenuto sulle competenze inerenti al giugno p.v.

N° 689 - 27 febbraio 1946.

In conformità alle decisioni adottate dall'On.le Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 1945, il Servizio Provveditorato passa alle dirette dipendenze del Direttore Generale, conservando le attuali attribuzioni.

././.



Sono affidate al Servizio Provveditorato le attribuzioni dell'Ufficio Manutenzione Sede, fino ad ora dipendente dal Servizio Amministrazione Immobili.

N° 690 - 27 febbraio 1946.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 15.12.1945, determina le modalità da osservare per l'espletamento delle forniture da parte del Servizio Provveditorato e stabilisce la composizione della Commissione per l'effettuazione delle gare relative alle forniture stesse.

N° 691 - 4 marzo 1946.

Riguarda l'organizzazione di un corso di preparazione professionale riservato al personale avventizio che desidera dedicarsi, nelle ore pomeridiane, alla produzione.

N° 692 - 7 marzo 1946.

Dispone che, in via temporanea, in attesa della nuova formazione delle Circoscrizioni Ispettive, avvenga il seguente movimento con effetto dal 1° aprile 1946:

1°) Comm. Rag. Armando DESIDERI GAVEGLIO, Ispettore Superiore, da Bologna e Caserta (Circoscrizione provvisoria costituita dalle Agenzie Generali di Caserta, Benevento, Campobasso e Foggia). A coadiuvare temporaneamente l'Ispettore Superiore Desideri Gaveglia viene comandato il Capo-Reparto Sig. Costantino BRIGNOLA, quale Ispettore aggiunto.

2°) Rag. Pio TANZINI, Ispettore Centrale, da Ancona a Bologna (Circoscrizione provvisoria costituita dalle Agenzie Generali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna e Reggio Emilia).

3°) Rag. Michelo TOMASSO, Ispettore di Zona, da Caserta ad Ancona (Circoscrizione provvisoria costituita dalle Agenzie Generali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro).

N° 693 - 12 marzo 1946.

Dispone i seguenti provvedimenti con effetto 1° aprile 1946:

- L'Ispettore Centrale Ing. Comm. Filiberto ROCCA cessa dalle funzioni di Ispettore per l'Umbria e rientra in Direzione (Servizio Assicurazioni Popolari).

- L'Ispettore di Zona Cav. Alfredo GATTONI cessa di far parte dell'Ispettorato di Milano e rientra in Direzione (Servizio Polizze Combattenti e Gestioni Speciali).

- In via temporanea e in attesa della nuova formazione delle Circoscrizioni Ispettive, l'Ispettore di Zona Sig. Luigi LUCERA viene destinato a

././.



Perugia (Circoscrizione costituita dalle Agenzie Generali di Perugia e Terni).

N° 694 - 15 marzo 1946.

A seguito dell'Ordine di servizio N° 667 del 9 maggio 1945, si porta a conoscenza del personale che, in seguito al riesame delle tariffe praticate nei Gabinetti Medici di questa Direzione Generale per iniezioni agli impiegati le tariffe stesse sono state così ridotte:

- per iniezioni sottocutanee L. 5.-
- " " endovenose " 20.-

In considerazione, però, della disponibilità di locali e di materie, le iniezioni sottocutanee ed endovenose vengono limitate, rispettivamente, al numero di dieci e di cinque giornaliere.

2) Circolari.

N° 797 - 18 febbraio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE - OGGETTO: 1) Polizze abbinate parzialmente ai Buoni del Tesoro Novennali 5% (V Serie febbraio 1950) - 2) Nuove norme per l'uso dei rapporti confidenziali (A.R.32 e A.R.32 Spec.).

1) Polizze abbinate ai Buoni del Tesoro (febbraio 1950) - Nei prossimi mesi si compirà, per le polizze in oggetto, il primo quinquennio di assicurazione, al termine del quale, come è noto, dovranno essere consegnati agli interessati i Buoni del Tesoro abbinati alle polizze stesse per un ammontare pari alla quinta parte del capitale assicurato in contanti.

Vogliate prendere nota che le operazioni di liquidazione verranno eseguite esclusivamente in titoli e che, pertanto, non saranno prese in considerazione eventuali richieste di pagamento in contanti.

Le domande di liquidazione dovranno essere corredate dai seguenti documenti: a) quietanza dell'ultima rata di premio pagata; b) certificato di nascita dell'assicurato; c) originale di polizza. Quest'ultimo documento verrà restituito dopo che sul medesimo sarà stata apposta l'annotazione riguardante l'avvoluta consegna dei titoli.

2) Rapporti confidenziali - In relazione al diminuito valore della lira e alla conseguente maggiore facilità di acquisire contratti per capitali elevati, si dispone che, d'ora innanzi, per i contratti di capitale assicurato non superiore alle lire 100.000, il Mod.A.R.32 (rapporto confidenziale dell'Agenza Generale) venga abolito, rimanendo in uso soltanto per capitali maggiori di L. 100.000.

In quanto al Mod.A.R.32 Spec. (rapporto informativo dell'Ispettorato), esso sarà obbligatorio soltanto per i contratti da un milione ed oltre.

Resta inteso che l'abolizione del rapporto confidenziale per capitali fino a L.100.000, non esonera le Agenzie dall'obbligo di compiere egualmente diligenti indagini sulle possibilità economiche degli assicurandi e sulla moralità degli affari proposti, specie quando trattasi di donne maritate, di contratti con contraente diverso dall'assicurato, di contratti con beneficio ad estranei, ecc.

Con l'occasione, si fa presente che, d'ora innanzi, i rapporti informativi dovranno essere compilati rispondendo con diligenza ad ogni domanda contenuta nel questionario, perchè, in caso di risposte troppo sommarie ed evasi-

i rapporti medesimi saranno restituiti e le relative proposte rimarranno giacenti.

N° 798 - 21 Febbraio 1946 - SERVIZIO SANITARIO.

Con il ritorno alla Direzione Generale di Roma dell'Amministrazione delle Agenzie del Nord si ritiene opportuno per utilità di tutti i Titolari e facenti funzione, di riassumere ed unificare con la presente Circolare le norme secondo le quali deve essere svolto il lavoro di tutte le Formazioni Sanitarie della periferia.

Se è grande il nostro desiderio di riprendere al completo la nostra attività sanitaria, non possiamo non tener conto che l'attuale periodo è ancora di transizione e pertanto alcune norme, a seconda le esigenze della produzione, potranno subire successive modifiche che gli stessi Titolari delle Formazioni Sanitarie del posto potranno, di volta in volta, proporre ai fini di un sollecito disbrigo delle pratiche assicurative.

Resta per ora così ordinato il piano di lavoro:

a) Visite di assunzione da parte dei Sanitari di ruolo. Giusta la disposizione già emanata da questa Direzione Generale alle Agenzie Generali in data 29 novembre 1945, si conferma che tutti i Medici di ruolo dovranno compiere almeno due visite giornaliere (60 mensili) ed avranno (secondo altra lettera circolare della Direzione Generale in data 1° febbraio 1946 N° 793) sempre, in quanto possibile, la precedenza per le visite di capitali di L. 500.000 ed oltre.

Si ricorda pure che (vedi Circolare del 12.9.1945 N° 785) i Medici di ruolo possono singolarmente praticare visite fino ad un capitale di Lire 500.000, mentre tale limite per i Fiduciari è di L. 250.000.

Le visite dei nostri Medici dovranno preferibilmente essere eseguite nei Gabinetti del Centro per la possibilità di accertamento che esso offre e per il decoro professionale; in via subordinata potranno essere praticate nei locali delle Agenzie Generali o a domicilio dell'assicurato.

Le visite di controllo saranno eseguite solo dietro richiesta di questo Servizio ed in seguito ad accordo tra il Titolare sanitario e l'Ispettore Amministrativo.

Mensilmente sarà inviato un elenco nominativo delle visite eseguite dai Medici del Centro secondo il prospetto che si allega in copia e che può essere formato da più fogli numerati progressivamente (S.S.20). Esso starà a dimostrare l'opera più importante ed essenziale svolta da questo Centro.

Nel convogliare una parte delle visite di assunzione al Centro sta al buon tatto del Titolare mantenere ottimi rapporti con i Fiduciari che rimangono non solo quale notevole ausilio per le visite di assunzione, ma quale preziosa fonte locale per informazioni ed inchieste sanitarie.

b) Visite di assistenza sanitaria - In molte regioni esse già furono sospese. Si è stabilito ora di riprendere questa attività dal 1° marzo p.v. limitatamente però alle seguenti prestazioni: 1°) Visita clinica; 2°) Misurazione della pressione arteriosa; 3°) Analisi delle urine.

Qualora la visita lo richiederà, a scopo di completamento potrà essere praticata la semplice radioscopia. Permane la sospensione delle altre prestazioni compresa la radiografia ed i buoni di visita medica.

Si consiglia fare affiggere nei locali aperti al pubblico delle Agenzie Generali

zie Generali od Agenzie Locali della giurisdizione, un avviso circa l'avvenuta ripresa dell'attività assistenziale suddetta.

c) Inchieste su sinistri - Si è dovuto rilevare che quasi tutti gli incarti dei sinistri vengono trasmessi dalle Agenzie Generali senza i moduli I.G.S. N° 106 con il parere del Titolare del Centro. D'ora in avanti, ogni Titolare in accordo con l'Ispettorato inviterà l'Agenzia a trasmettere preventivamente i documenti per la liquidazione a codesto Centro per la compilazione del modulo I.G.S. N° 106 per tutti i sinistri con antidurata inferiore ad un anno. Ove se ne riscontri la necessità le relative inchieste in sede saranno esplicate d'ufficio, quelle fuori sede saranno richieste dal Servizio Sanitario ed eccezionalmente saranno iniziate subito dietro parere dell'Ispettore Amministrativo locale.

d) Revisione certificati - Detta attività per le Assicurazioni Ordinarie viene a decadere dato che ormai la revisione dei rapporti medici è tornata alla competenza di questa Direzione Generale. Pertanto i Titolari dei Centri sospendranno la compilazione dei moduli S.S.47 limitando la visura dei certificati alla apposizione del timbro in calce e prendendo giornalmente nota in apposito registro degli assicurandi che dalle conclusioni risultino normali o tarati. Del giudizio di taratura si riporterà nel registro la specifica motivazione. Nulla è mutato per quanto riguarda il parere sanitario del Centro per i contratti di Assicurazioni Popolari.

e) Visita per il riconoscimento dell'invalidità - Spesso giungono in Direzione moduli S.S.15 per invalidità totale permanente compilati da liberi professionisti secondo stabilito dall'allegato di invalidità. Esso però non è quasi mai revisionato dal Titolare del Centro che invece deve dare il proprio parere in una lettera di accompagnamento. Qualora l'invalido risieda nella sede del Centro è data facoltà al Titolare di procedere a suo giudizio a visita di controllo.

Pertanto le Agenzie Generali dovranno sempre trasmettere i moduli S.S.15 al Centro per il parere prima dell'inoltro alla Direzione Generale.

Resta di competenza del Servizio Sanitario decidere circa il provvedimento da prendere e per eventuale sopraluogo per visita da fare eseguire al Medico del Centro.

f) Organizzazione Sanitaria periferica - E' di competenza tecnica del Medico, il quale in accordo con l'Ispettorato deve dare il parere alle proposte per la nomina dei fiduciari.

Le trasferte per l'organizzazione sanitaria periferica dovranno essere autorizzate dal Servizio Sanitario qualora dietro proposta del Centro stesso numerose località vicine debbano essere organizzate. Detti sopraluoghi dovranno essere eseguiti solo nei giorni festivi per non intralciare il lavoro ordinario del Centro soprattutto per quanto riguarda le visite di ingresso in assicurazione che dovranno essere al massimo incrementate. Il Medico del Centro potrà profittare dei sopraluoghi per sinistri, per procedere all'organizzazione sanitaria locale.

g) Funzionamento dei Consultori - In linea di massima rimangono sospesi. Potranno essere mantenuti in attività quali Consultori i Sub-Centri chiusi ed attualmente funzionanti come Consultori, purchè lascino presumere lo svolgimento di pratiche corrispondenti all'attività giornaliera di un medico.

Ad ogni modo per il funzionamento dei singoli Consultori non dovranno

no essere superate due trasferte mensili.

Entro il giorno 5 di ogni mese il Centro dovrà avere inviato al Servizio Sanitario tutti i moduli che riassumono l'attività svolta (S.S. N° 10) e quello nuovo N° 20 che si allega.

Riepilogando, l'attività delle Formazioni Sanitarie dovrà essere svolta: 1°) alle visite in ingresso in assicurazione che dovranno essere praticate sia nei locali del Centro che a domicilio degli assicurandi; 2°) alle visite di assistenza sanitaria; 3°) alle inchieste su sinistri di morte ed alle visite per il riconoscimento di invalidità per gli assicurati residenti nelle località del Centro; 4°) alla organizzazione sanitaria periferica con le sopradisposte modalità.

Si fa affidamento sull'opera del Titolare del Centro per un'esatta e volenterosa applicazione di quanto sopra indicato perchè ogni nostra Formazione, superato il periodo doloroso della guerra, possa presto tornare ad esplicare in pieno la sua proficua attività che è ragione della stessa vita delle Formazioni Sanitarie periferiche.

Per eventuali modifiche locali e in casi singoli i Titolari dei Centri vorranno chiedere direttive al Servizio Sanitario.

(allegato: un modulo).

N° 799 - 22 febbraio 1946 - SERVIZIO ATTUARIALTO E STATISTICA - OGGETTO: Trasformazioni di contratti ordinari.

Le richieste sempre più numerose di progetti di trasformazione che pervengono a questa Direzione Generale hanno creato, per gli uffici competenti, un forte aggravio di lavoro, per cui diviene sempre più difficile la sollecita evasione di tali pratiche.

Una parte dei progetti riflette l'aumento del capitale assicurato con le polizze originarie. Per questi progetti, che rivelano una esigenza oggi largamente sentita dai vecchi assicurati in conseguenza del diminuito potere d'acquisto della moneta ed alla quale fa riscontro l'interesse che presenta per l'Istituto l'adeguamento del vecchio portafoglio alla presente situazione monetaria, questa Direzione Generale emanerà quanto prima disposizioni intese a facilitare, tanto dal punto di vista tecnico che per la parte amministrativa, la procedura attualmente in uso per le trasformazioni, analogamente a quanto è stato fatto per il portafoglio popolare.

Per quanto riguarda, invece, le trasformazioni che non comportano aumento di capitale, l'aggravio di lavoro che esse causano non può, in questo momento, giustificarsi, poichè si tratta di operazioni sostanzialmente improduttive.

Pertanto le Agenzie Generali sono invitate ad astenersi dal trasmettere richieste di trasformazioni che non riflettano l'aumento di capitale, salvo casi veramente eccezionali.

Alle richieste già pervenute si darà evasione, dando peraltro la precedenza ai progetti di trasformazione con aumento di capitale.

N° 800 - 22 febbraio 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - OGGETTO: Assegnazione premi per l'esercizio 1946 agli elementi di produzione del Ramo Ordinario dipendenti dalle Agenzie Generali.

Premesso che anche per il corrente esercizio questa Direzione Gene-

rale ha stabilito di assegnare premi di produzione ai migliori elementi di produzione addetti all'organizzazione periferica, invita gli Ispettorati ad inoltrare le relative proposte non più tardi del 15 marzo c.a. e detta le norme da osservare nella compilazione delle proposte stesse.

N° 801 - 8 marzo 1946 - SERVIZIO ATTUARIALTO E STATISTICA - OGGETTO: Trasformazioni con aumento di capitale di contratti ordinari.

L'aumento imponente che, per ragioni ben note, hanno subito negli ultimi tempi le spese di acquisizione e di gestione dei contratti, ed il grave squilibrio che si è determinato in conseguenza fra le spese stesse ed i corrispondenti margini previsti dalle tariffe in vigore, sono in gran parte imputabili alla massa dei piccoli contratti, stipulati in epoche nelle quali il potere d'acquisto della moneta era enormemente superiore all'attuale.

Allo scopo di aumentare il capitale medio di questa massa di contratti, è di sommo interesse orientare i vecchi assicurati verso la trasformazione con aumento di capitale delle loro polizze, anzichè proporre la stipulazione di nuovi contratti: ciò che, del resto, è generalmente nel loro interesse, per ovvie ragioni inerenti al pagamento dei premi, all'unicità delle operazioni di liquidazione ecc.

Senonchè la procedura normalmente seguita per le trasformazioni risulta, per esigenze d'ordine tecnico ed amministrativo, troppo complessa, lunga e laboriosa per poter essere applicata convenientemente ad un'operazione di massa, quale le presenti circostanze consigliano.

Pertanto con la presente circolare vengono proposti due semplici schemi di trasformazione che, sia pure con qualche limitazione, consentiranno alle Agenzie di compilare direttamente, per sottoporlo agli assicurati, il relativo progetto.

Le trasformazioni di cui trattasi saranno limitate ai contratti in forma mista a premio annuo in regola col pagamento dei premi o per i quali il pagamento dei premi sia stato sospeso da non più di due anni. Entrambi gli schemi proposti prevedono l'impiego a premio unico delle attività della polizza che si trasforma ma, mentre col primo schema la forma e la scadenza del contratto devono restare invariate, il secondo consente la modifica della durata ed eventualmente anche della forma del contratto.

I progetti di trasformazione saranno compilati su uno dei moduli A.S.237/1803/A, A.S.238/1804/B, dei quali si allega un esemplare, a seconda dello schema di trasformazione adottato.

Il progetto, una volta approvato dall'assicurato, verrà trasmesso a questa Direzione con tutti i documenti d'uso per le trasformazioni, onde possa procedersi senz'altro all'emissione della nuova polizza. In calce alla proposta, nello spazio riservato alle osservazioni, dovrà essere indicato che l'assicurazione proposta annulla e sostituisce quella che si trasforma.

Se la polizza che si trasforma è gravata da prestiti, questi saranno trasferiti sul nuovo contratto. Gli utili eventualmente maturati in aumento del capitale assicurato saranno del pari trasferiti sul nuovo contratto, integralmente, anche nel caso che la scadenza contrattuale venga anticipata.

Il costo della nuova polizza sarà abbuonato.

Si richiama particolarmente l'attenzione delle Agenzie Generali sull'opportunità di suggerire agli assicurati, in sede di progetto di trasformazione, la riduzione della rateazione del premio: potrà conseguirsi in tal modo

un'ulteriore notevole riduzione delle spese di gestione.

PRIMO SCHEMA DI TRASFORMAZIONE (Mod. A.S. 237/1803/A.) - Come si è premesso, con questo schema la durata e la forma del contratto restano invariate.

La data di effetto della nuova polizza si farà coincidere con l'ultimo anniversario della data di effetto della polizza che si trasforma; se la trasformazione avviene nel corso del primo anno di durata del contratto, l'effetto della nuova polizza si fisserà al termine dell'anno.

Il nuovo premio annuo si determinerà (al netto degli interessi di frazionamento) come somma del premio corrisposto per il vecchio contratto e del premio occorrente per assicurare il voluto aumento di capitale in base al tasso di premio (comprensivo dei recenti aumenti) corrispondente all'età raggiunta dall'assicurato alla data d'effetto della nuova polizza, ed alla residua durata contrattuale: al premio annuo così determinato si applicheranno, in base alla nuova rateazione, gli interessi di frazionamento nella misura attualmente in uso.

Il nuovo premio sarà dovuto, senza interessi, a partire dalla data di effetto del nuovo contratto, deducendo dalle prime rate il premio eventualmente corrisposto per la vecchia polizza posteriormente alla data suddetta. Qualora invece sul vecchio contratto siano ancora dovute delle rate di premio scadute anteriormente alla data di effetto della nuova polizza, dette rate dovranno essere versate al perfezionamento, unitamente alla rate del nuovo premio: in questo caso, a titolo di particolare agevolazione, sulle rate stesse non saranno computati interessi.

Deducendo dal capitale assicurato colla polizza originaria il capitale che si assicurerebbe col premio della stessa in base al tasso di premio (valore di tariffario, senza i recenti aumenti) corrispondente all'età raggiunta ed alla durata residua, si otterrà il capitale a premio unico del nuovo contratto, corrispondente all'impiego della attività (riserva matematica) della polizza che si trasforma.

Per differenza dal capitale complessivamente assicurato si otterrà, infine, la parte a premio annuo: in conseguenza il premio annuo complessivo della nuova polizza risulterà impiegato ad un tasso medio, pari al rapporto del premio stesso al capitale assicurato a premio annuo, come sopra determinato.

Alle Agenzie Generali sarà corrisposta la normale provvigione d'acquisto sull'aumento del premio, in base all'aliquota corrispondente alla durata residua del contratto.

Agli effetti dei minimi e dei premi di produzione sarà riconosciuto utile l'aumento di capitale realizzato attraverso la trasformazione. Pertanto, come già attualmente si pratica per le trasformazioni a norma della circolare n° 655 dell'11 luglio 1942, il premio annuo della nuova polizza dovrà essere registrato nella colonna dei premi annui successivi del libro Cassa (C.21), onde evitare un doppio computo del capitale utile.

Nel caso in cui l'assicurato, oltre a pagare un maggior premio annuo, sia disposto a versare una somma a premio unico, il capitale assicurato con questo versamento si sommerà al capitale derivante dall'impiego della riserva del vecchio contratto: sul premio unico sarà corrisposta la normale provvigione.

(Segue un esempio).

SECONDO SCHEMA DI TRASFORMAZIONE (Mod. A.S. 238/1804/B.) - Questo schema si adotterà, come si è detto sopra, quando l'assicurato chieda di variare la



scadenza ed eventualmente anche la forma del contratto. Esso si adotterà, inoltre, quando le polizze da trasformare sono più di una.

Alla nuova polizza si derà effetto odierno.

Il progetto comporterà, in primo luogo, la determinazione approssimativa delle attività (riserva matematica) del vecchio contratto in base al valore di riscatto (segnato in polizza) valutato alla data anniversaria della data di effetto della polizza che si trasforma, più prossima alla data di scadenza della prima rata di premio insoluta: salvo arretrare di un anno la data di valutazione così stabilita, se essa risultasse posteriore alla data prevista per il perfezionamento del nuovo contratto. A tal fine si utilizzeranno le tabelle I e II allegate dalle quali si ricava, nel modo esposto di seguito, un coefficiente che, moltiplicato per il valore di riscatto, fornisce il valore della riserva per ogni 1.000 lire di capitale assicurato: valore dal quale si deduce, per proporzione, la riserva relativa all'intero capitale.

La tabella I indica in corrispondenza dell'età dell'assicurato e della durata contrattuale (valori relativi alla vecchia polizza) la colonna della tabella II nella quale si trova, in corrispondenza della durata residua del vecchio contratto, il coefficiente ricercato.

Dividendo il valore della riserva, come sopra determinato, per il tasso di premio unico (al netto dei recenti aumenti di tariffa) relativo alla forma del nuovo contratto (mista o vita intera), all'età raggiunta dall'assicurato ed alla durata stabilita dal nuovo contratto, si ottiene il capitale a premio unico della nuova polizza.

Per differenza dal capitale complessivo si ottiene quindi il capitale a premio annuo, ed in relazione a quest'ultimo si calcolerà il premio annuo e (secondo la nuova rateazione ed in base ai nuovi valori percentuali degli interessi di frazionamento) la rata di premio.

Le rate di premio che restino eventualmente da corrispondere per la vecchia polizza, fino ed esclusa quella scadente alla data di valutazione della riserva matematica, dovranno essere versate al perfezionamento, senza interessi, o saranno dedotte dall'ammontare, come sopra calcolato, della riserva matematica; le rate eventualmente corrisposte posteriormente alla data suddetta saranno portate in aumento della riserva.

La forma del nuovo contratto sarà, di regola, la stessa per la parte a premio unico (derivante dall'impiego delle attività della vecchia polizza) e per la parte a premio annuo. Nulla vieta peraltro di adottare per la parte a premio annuo la forma mista a premio decrescente o quella di capitale differito speciale, in abbinamento alla forma mista adottata per la parte a premio unico, mentre, se il nuovo contratto è in vita intera, potrà adottarsi indifferentemente, per la parte a premio annuo, la vita intera a premio vitalizio ovvero la vita intera a premio temporaneo costante o la vita intera a premio temporaneo decrescente.

La provvigione d'acquisto sarà calcolata sull'intero nuovo premio annuo in base all'aliquota corrispondente alla durata del nuovo contratto, deducendo la parte che resta da ammortizzare della provvigione corrisposta per il vecchio contratto.

Agli effetti del carico di produzione sarà computato l'aumento di capitale. Il premio annuo sarà registrato nella colonna premi annui successivi del Libro Cassa.

Dato che lo schema comporta una valutazione approssimativa della riserva matematica della polizza che si trasforma, questa Direzione si riserva

di apportare, eventualmente, in sede di controllo, del progetto eseguito dalle Agenzie, piccole rettifiche sia in aumento che in diminuzione, delle quali sarà data comunicazione prima dell'emissione del nuovo contratto soltanto quando la loro entità lo giustifichi.

(Seguono un esempio, le tabelle I e II e i due modelli).

N° 802 - 16 marzo 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE - OGGETTO: Collettive sostitutive dell'iscrizione al "Fondo Indennità Impiegati".

Con riferimento alla circolare n. 787 del 5 dicembre 1945, con la quale è stata resa nota la fissazione del termine utile per l'adeguamento alle norme di legge delle collettive sostitutive del "Fondo", questa Direzione Generale, rendendosi conto del tempo che, specie nelle attuali contingenze, occorre per le calcolazioni e per l'emissione della Polizza Aziendale, ha deciso di portare a 90 giorni dalla data di decorrenza il termine di compimento per il perfezionamento, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, di Polizze Aziendali e semplici Elenchi di adeguamento o di aggiornamento.

N° 803 - 18 marzo 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA.

Notifica l'autorizzazione data ad alcuni dirigenti e funzionari a firmare gli assegni bancari e gli ordini per corrispondenza.

N° 782 bis - 26 febbraio 1946 - SERVIZIO LEGALE - OGGETTO: D.L.L. 31 maggio 1945 n.364, Avocazione confisca dei profitti di regime.

Riguarda l'applicazione delle norme del D.L.L. in oggetto ai detentori di polizze dell'I.N.A. che abbiano svolto attività fascista ed invita le Agenzie Generali a fare le debite segnalazioni alla Direzione Generale.

N°1458 - 27 febbraio 1946 - DIREZIONE SERVIZI IMMOBILIARI - OGGETTO: Riallacciamento dei rapporti con Roma.

E' diretta alle Amministrazioni Immobili dell'Italia Settentrionale e riassume le norme vigenti per gli immobili di proprietà dell'I.N.A. in materia di requisizioni, somministrazioni, salari portieri, fondo di previdenza amministratori locali, depositi cauzionali inquilini, riscatto imposte straordinarie immobiliare

3) Attività e varie.

UNIFICAZIONE GESTIONE I.N.A. - In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione in data 7 gennaio 1946, col 31 gennaio c.a. tutta la gestione dell'Istituto è stata nuovamente accentrata nell'unica Direzione Generale di Roma.

SERVIZIO ATTUARIALTO E STATISTICA - La "produzione emessa" (corrispondente alle polizze emesse dalla Direzione Generale in base alle proposte pervenute) relativa agli anni 1944 e 1945, per tutta l'Italia (compresa la produzione emessa dalla ex Vice Direzione di Milano, in base ai dati recentemente trasmessi alla Direzione Generale), limitatamente ai capitali assicurati (migliaia di lire) è la seguente:

././.



	1944	1945
Assicurazioni ordinarie	1.295.641	3.264.171
" .collettive	977.519	1.847.288
" popolari	133.052	812.556
	<hr/>	<hr/>
Totale I.N.A.	2.406.212	5.924.015
Praevidentia	633.435	1.223.875
	<hr/>	<hr/>
Totale I.N.A. e Praevidentia	3.039.647	7.147.890
	<hr/>	<hr/>

Il giorno 2 marzo o.s. è deceduto il Comm.Dr. Silvio LEONI, Segretario Generale e Capo del Servizio Amministrazione Immobili dell'I.N.A.. Il Consiglio d'Amministrazione, nella riunione dello stesso giorno, all'inizio della seduta ha ricordato la nobile figura dello scomparso e la sua attività nei numerosi e delicati incarichi ricoperti nell'amministrazione centrale dell'Istituto, ed ha successivamente espresso, a mezzo del Presidente, le sue condoglianze alla Vedova ed ai famigliari. Con la morte dell'Avv. Leoni l'I.N.A. ha perduto uno dei suoi migliori dirigenti. La Sua figura vivrà tuttavia nel ricordo di quanti lo ebbero compagno e guida nel quotidiano lavoro rivolto a dare sempre maggiore prosperità alla nostra Azienda.

B) AGENZIE GENERALI

APUANIA - Per disposizione di legge, dal 1° marzo 1946 la Provincia di Apuania ha ripreso la denominazione di MASSA CARRARA. L'Agenzia Generale dell'Istituto ha sede in CARRARA e ivi, pertanto, dev'essere indirizzata la nostra corrispondenza.

LA SPEZIA - L'Agenzia Generale ha trasferito i propri Uffici in Via Don Minzoni 14.

LECCE - E' stata nominata Supplente dell'Agenzia Generale la Sig.na Anna NOJA



PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n.49 - Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace (Gazzetta Ufficiale, 5 marzo 1946, n.54).

(omissis)

Art.1

L'applicazione della legge di guerra e lo stato di guerra cessano il 15 aprile 1946.

(omissis)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n.81 - Nuove disposizioni sull'assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private (Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 1946, n.63).

(omissis)

Art.1

I prefetti, in caso di necessità, in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare, con propria ordinanza, l'aliquota delle assunzioni presso le aziende private, prevista dall'art.4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n.27, fino al 10 per cento, indipendentemente dalle assunzioni effettuate, sul totale dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

Tali assunzioni sono regolate dal citato decreto legislativo.

Art.2

Il termine previsto dall'art.2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n.27, è stabilito in quaranta giorni.

Art.3

I datori di lavoro i quali non osservino le disposizioni contenute nelle ordinanze prefettizie previste nel precedente articolo 1, sono puniti in norma del 1° e 2° comma dell'art.11 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n.27.

(omissis)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946 - Nomina dei componenti del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale, 25 febbraio 1946, n.47).

(omissis)

Art.1

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:

CAU comm. dott. Gionmaria, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ARA gr.uff. Marco, in sostituzione del gr.uff. SULTINA Michele, in rappresentanza delle "Assicurazioni Generali di Venezia";

MARCHESANO gr.uff. avv. Enrico, in sostituzione del gr.uff. FRIGESSI Arnoldo, in rappresentanza della "Riunione Adriatica di Sicurtà";

AVONZO cav. Pietro, FECCI comm. Umberto, GAROSCI Ing. Remo, in sostituzione dei dott. Francesco VIDA, avv. ATZENI Celso, sig. MAINARDI Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946 - Autorizzazione al sequestratario della rappresentanza italiana della "Agrippina", società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda (Gazzetta Ufficiale, 7 marzo 1946, n.56).

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946 - Autorizzazione al sequestratario della rappresentanza italiana del "Lloyd di Colonia", società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda (Gazzetta Ufficiale, 7 marzo 1946, n.56).

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946 - Ricostituzione della Commissione centrale per il trattamento di previdenza per gli impiegati dell'industria (Gazzetta Ufficiale, 18 marzo 1946, n.65).

(omissis)

La Commissione centrale per il trattamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, è ricostituita come segue:

in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria: BENIGNI ing. Attilio, SEGRE' ing. Marco, PARISI avv. Attilio;

in rappresentanza dei lavoratori dell'industria: PRUDENTE Michele, MARINELLI Giovanni, MOLINARI Pompilio;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: CAU dott. Gionmaria e in sua sostituzione GENTILE dott. Antonio;

in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: SANTACROCE dott. prof. Guido e VIRGILIO dott. Nemesio.

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1946 - Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la rappresentanza italiana della compagnia francese di assicurazione "Phénix", con sede in Roma, è stata sottoposta a sindacato (Gazzetta Ufficiale, 9 marzo 1946, n.58).

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946 - Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la rappresentanza italiana della compagnia francese di assicurazioni sulla vita "Le Phénix", con sede in Roma, fu sottoposta a sinda-

cato (Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 1946, n.63).

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946 - Autorizzazione alla società "Reale Mutua di Assicurazioni", con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visite medica (Gazzetta Ufficiale, 23 marzo 1946, n.66).

(omissis)

La Società "Reale Mutua di Assicurazioni", con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da L.100.000 a L.300.000 il capitale massimo assicurabile con le forme mista e termine fisso senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 27 agosto 1932 e da L.30.000 a L.100.000 il capitale assicurabile senza visite medica per le tariffe "Mista e Termine Fisso per impiegati della Società Reale Mutua", approvate con decreto ministeriale 25 agosto 1932.

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946 - Approvazione di una clausola da inserirsi nelle condizioni particolari di polizza relative ai contratti di assicurazione sulla vita presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona (Gazzetta Ufficiale, 20 marzo 1946, n.65).

(omissis)

La Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad inserire, nelle condizioni particolari di polizza relative ai contratti di assicurazione sulla vita, la seguente clausola concernente le operazioni di alta chirurgia:

"Avvenuto il regolare pagamento di almeno 3 annualità di premio, qualora l'assicurato debba sottoporsi ad un'operazione di alta chirurgia, la Società, su richiesta del contraente, anticiperà la somma occorrente a pagare le spese dell'atto operativo, debitamente comprovate, senza peraltro superare, tenuto conto anche degli eventuali prestiti preesistenti, il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte calcolato secondo gli articoli 6 e 8 delle condizioni generali di polizza.

"Tale anticipazione sarà accordata senza alcun onere di interessi e sarà annotata in polizza.

"E' in facoltà dell'assicurato di rimborsare in qualunque momento tutto il prestito o parte di esso.

"La Società detrarrà il saldo dell'anticipazione da qualunque pagamento che dovesse fare in dipendenza del contratto".

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946 - Approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni senza visita medica, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della società francese di assicurazione "L'Abeille Vita" (Gazzetta Ufficiale, 22 marzo 1946, n.68).

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946 - Autorizzazione alla società anonima di assicurazioni e capitalizzazioni "Compagnia Tirrena", con sede in Roma, ad ap-

~~applicare un diritto di contingenza ai propri contratti di capitalizzazione~~ (Gazzetta Ufficiale, 27 marzo 1946, n.72).

(omissis)

Art.1

La Società anonima di capitalizzazioni e di assicurazioni "Compagnia Tirrena", con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di capitalizzazione da essa stipulati, un diritto di contingenza nei limiti del 3 per cento del premio, sia per le forme a premio annuo, che per quelle a premio unico.

Art.2

La Società predetta è inoltre autorizzata ad applicare, per le forme a premio annuale, gli interessi di frazionamento nelle misure seguenti:

- 2 per mille del premio per la rateazione semestrale;
- 3 per mille del premio per la rateazione trimestrale;
- 5 per mille del premio per la rateazione mensile.

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946 - Autorizzazione all'Istituto nazionale delle Assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con le polizze di assicurazione popolare (Gazzetta Ufficiale, 26 marzo 1946, n.71).

(omissis)

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare ed a modificare l'art.6 delle relative condizioni generali di polizze nei seguenti termini:

"L'assicurazione ha inizio col 1° del mese successivo al giorno nel quale l'Istituto ha accettato la proposta.

Questa si intende accettata se l'Istituto non ha comunicato il suo rifiuto all'assicurando entro il termine di un mese dalla presentazione della proposta.

L'assicurazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

1) se il capitale assicurato per testa non è superiore a quello relativo a quattro quote di premio mensile:

a) in caso di decesso dell'assicurato entro il primo trimestre l'Istituto rimborsa i soli premi versati;

b) in caso di decesso nel secondo trimestre l'Istituto paga soltanto metà del capitale secondo le speciali condizioni di contratto.

I capitali assicurati corrispondenti ad una sola quota di premio mensile per testa non sono soggetti ad alcuna limitazione;

2) se il capitale assicurato per testa supera quello relativo a quattro quote di premio e comunque non eccede le L.20.000 la durata della carenza è di 12 mesi e cioè:

a) in caso di decesso dell'assicurato nel primo semestre, l'Istituto rimborsa i soli premi versati;

b) in caso di decesso dell'assicurato nel secondo semestre, l'Istituto paga soltanto metà del capitale;

3) se il capitale assicurato per testa eccede le L.20.000 la eccedenza è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) in caso di decesso dell'assicurato nel primo anno l'Istituto rimborsa i soli premi netti incassati relativi alla eccedenza;

b) in caso di decesso dell'assicurato nel terzo semestre l'Istituto paga soltanto metà del capitale eccedente.

Le limitazioni suindicate non hanno effetto quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni concausa, o da parto".

(omissis)

B) GIURISPRUDENZA ITALIANA

ASS. VITA - DICHIARAZIONI FALSI, ERRORI E RETICENZE - FATTISPECIE (artt. 1892, 1893 cod. civ.).

E' nullo il contratto d'assicurazione sulla vita qualora l'assicurato abbia taciuto al momento della stipulazione del contratto le sue reali condizioni di salute, sì che l'assicuratore, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse. Trib. Roma (Sez.I) - 26 gennaio 1946 - Pres. Crispuoli, Est. Stella Richter - Istituto Naz. delle Assicurazioni (avv. Grillo) c. Nunziata (contumace).

PARTI III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

A) INFLAZIONE MONETARIA E ASSICURAZIONE VITA.

Con notevole frequenza vengono rivolte alle compagnie di assicurazione sulla vita, direttamente o attraverso la stampa, vibrato proteste da parte di assicurati che vedono ora giungere a maturazione le loro polizze e che si ritengono defraudati da parte delle compagnie stesse. Le compagnie - affermano costoro - hanno riscosso da noi per anni ed anni il premio dell'assicurazione in lire buone ed ora ci pagano in lire.....quasi false. L'indignazione di alcuni è giunta a tal punto, da reclamare la costituzione di una "Lega degli Assicurati" per la valorizzazione dei capitali assicurati. Mentre è comprensibile questo stato d'animo in chi, al momento di raccogliere il frutto del suo atto di previdenza, vede quasi dissolversi il danaro accumulato spesso a prezzo di gravi sacrifici, è tuttavia doveroso mettere in chiaro che in questo fenomeno di carattere generale le compagnie d'assicurazione non hanno alcuna responsabilità. La vera ed unica causa di questo fatto effettivamente inescusabile è costituita dall'inflazione della moneta, che ne ha provocato la svalutazione, e che produce i suoi effetti disastrosi non soltanto nel settore delle assicurazioni sulla vita, ma in tutti i settori dell'attività economica. Gli assicurati si trovano nelle stesse condizioni di tutti gli altri risparmiatori, che dieci, venti o trent'anni fa hanno depositato nelle banche, oppure hanno investito in titoli di Stato, i loro risparmi, o con i loro capitali liquidi si sono costituiti delle rendite. Tutti costoro, per effetto della svalutazione della moneta, hanno perduto la maggior parte del loro danaro. Forse che per questo essi possono chiedere alle banche od allo Stato il risarcimento dei danni?

"Un contratto d'assicurazione è simile ad una obbligazione; consiste nell'impegno di pagare una certa somma ad una determinata data futura, ma non pone nessun obbligo circa il potere d'acquisto della somma da pagare", dice un insigne studioso della instabilità della moneta, il Fisher, in un suo libro intitolato "L'illusione monetaria". Ma - obietteranno alcuni - con i nostri risparmi le Compagnie d'assicurazione hanno accumulato ingenti riserve patrimoniali, le quali oggi possono essere rivalutate in base al nuovo valore della lira e consentire una rivalutazione anche dei capitali assicurati. Questa presunta rivalutazione dei patrimoni delle Compagnie d'assicurazione non è possibile che in piccola parte, e chiunque esamini la composizione dei patrimoni stessi potrà convincersene. Infatti il grosso dei patrimoni è costituito dai titoli di Stato, anticipazioni su polizze, mutui ad enti pubblici e privati, ecc. Suscettibili di rivalutazione sarebbero forse i beni immobiliari - fabbricati e terreni -, ma laddove si ponga mente alle distruzioni operate dalla guerra, al blocco dei fitti, ecc. si vedrà che tale rivalutazione non ha una consistente base su cui fondarsi. Invece è necessario richiamare tutti coloro che elevano le loro proteste sul forte aumento di spese di gestione da parte delle Compagnie: mentre infatti non aumentano che lentamente gli introiti delle imprese per la loro attività industriale e per gli investimenti patrimoniali, sono d'altra parte vortiginosamente aumentate le spese di amministrazione e gli oneri patrimoniali.

In conclusione, le compagnie di assicurazione, pagando alla scadenza i capitali segnati in polizza, oltre a non ledere nessun diritto degli assicurati, non ritraggono in generale alcun vantaggio dalla svalutazione della moneta.

B) ITALIA

LO STATO NON RISPONDE DEI RISCHI PER LA NAVIGAZIONE.

Cessate le condizioni per le quali lo Stato si assume la gestione della riassicurazione dei rischi di guerra per la navigazione marittima ed aerea, è stato deliberato, su iniziativa del Ministro per il Tesoro, un provvedimento che dispone la cessazione di detta riassicurazione e che pone altresì termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali. L'Unione Italiana di Riassicurazione è autorizzata ad assumere per conto e nell'interesse dello Stato la riassicurazione delle quote di rischio mine (Ricostruzione, 16 marzo 1946).

RISCATTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLE INDENNITÀ DI QUIESCENZA PER I DIPENDENTI DELL'EX CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA.

Dal giornale "Il Lavoro", del 6 aprile 1946, si apprende che il Comitato di liquidazione delle discolte organizzazioni sindacali dei lavoratori, dopo aver riordinato tutto il materiale amministrativo trasferito al Nord, ha deciso di procedere al riscatto delle polizze di assicurazione a suo tempo stipulate a copertura delle indennità di quiescenza per i dipendenti dell'ex Confederazione dell'Industria, avendo concordato con l'I.N.A. il regolamento dei premi arretrati dei quali le Confederazioni si erano rese morose prima dello scioglimento. Fin quando la morosità non sarà stata integralmente sanata, il riscatto avviene al 50%. Allo stato attuale, il riscatto riflette circa due mila polizze e le operazioni vengono progressivamente intensificate. Finora il Comitato ha riscosso il 50% del valore di riscatto delle polizze relative a 541 dipendenti ai quali verrà pagato, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, l'importo relativo in conto indennità di quiescenza. Gli interessati sono invitati a fornire all'Ufficio di liquidazione le variazioni d'indirizzo. Il giornale si riserva di pubblicare l'elenco dei nominativi a favore dei quali il riscatto è stato eseguito e l'elenco dei nominativi a favore dei quali il riscatto è stato chiesto ma non ancora eseguito. Accanto al nome dell'interessato sarà indicato il numero della polizza base.

IN VISTA DELLA COSTITUENTE.

Fol n° 2 del Bollettino d'Informazioni, a pag. 30, danno notizia della istituzione presso il Ministero della Costituente di una sottocommissione per il credito e l'assicurazione in seno alla Commissione economica. Sono stati chiamati a far parte della sottocommissione, per la materia assicurativa, il prof. ALFREDO DE GREGORIO, l'avv. TULLIO TORRIANI e il Prof. GIUSEPPE CAVIANI. La sottocommissione ha formulato e diramato otto questionari riguardanti le assicurazioni private, o precisamente i questionari: n° 23, forme delle imprese d'assicurazione - monopolio, n° 24, assicurazione obbligatoria; n° 25, regolamentazione o vigilanza delle imprese assicuratrici; n° 26, attività finanziaria delle imprese assicuratrici e disciplina degli investimenti; n° 27, partecipazione degli assicurati ai benefici; n° 28, riassicurazione; n° 29, assicurazione del credito; n° 30, operazioni di capitalizzazione e risparmio.

NOMINE NELLA SOCIETÀ "TIRRENA".

È stata costituita l'amministrazione e sono stati nominati gli organi direttivi



o di consulenza della Società "Tirrona" (capitale sociale L.20 milioni, versato L.10.500.000, sede in Roma, Via Veneto 89). Il Consiglio d'Amministrazione è così composto: Presidente, avv. FOSCOLO BARGONI; Consiglieri, avv. ANTONIO AMABILE, avv. PASQUALE BOSCO, prof. ALBERTO CANALETTI GAUDENTI, avv. RAFFAELLO COLAMONICI, dott. FRANCESCO GIANNINI, dott. PAOLO MEDOLAGHI, avv. GIUSEPPE SPSTER, avv. PIERO VALIANI. Attuario è stato nominato il dott. PAOLO MEDOLAGHI. consulente tecnico il prof. RAFFAELE CULTRERA.

NOMINE NELLA SOCIETÀ 'FIUME'.

La "Fiume", Società an. di assicurazioni e riassicurazioni (capitale L.12 milioni) di Fiume ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. rag. FERDINANDO BUSSETTI, avv. FLAMINIO VITTORIO CORTINA, dott. MARINO MARINELLI, dott. GIUSEPPE MERLU, on. GUIDO MOLINELLI, avv. GIACOMO MOLLE, avv. GIULIO SANSONETTI, prof. VINCENZO SCOGNAMIGLIO, rag. SATURNO SOBRIERO, dando mandato al Consiglio stesso di completarsi fino al massimo di 14 membri.

C) ESTERO

Canada.

CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI GUERRA - L'assicurazione canadese contro i rischi di guerra ha cessato di essere esercitata a partire dal 17 febbraio u.s.. Alla stessa data sono state abrogate le ordinanze emanate per la sua attuazione (Neue Zürcher Zeitung, 22 febbraio 1946).

Francia.

LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPAGNIE D'ASSICURAZIONE - Il Gabinetto Gouin ha approvato in data 17 marzo u.s. un progetto del Ministro per le Finanze circa la nazionalizzazione di 30 fra le più importanti compagnie d'assicurazione francesi. Le società nazionalizzate dovrebbero conservare il loro status di società commerciali o rimanere soggette alle vigenti leggi assicurative e fiscali, ma dovrebbero essere amministrate da un Consiglio di 13 membri (5, tra cui il Presidente, nominati dal Ministro delle Finanze; 4 in rappresentanza dei sindacati, nominati dal Ministro del Lavoro; e 4 dai Ministri dell'Economia nazionale, dei Lavori Pubblici, della Produzione industriale e dell'Agricoltura). Le filiali o le partecipazioni all'estero delle società nazionalizzate potranno essere cedute a privati o a enti. Le società straniere operanti in Francia conserveranno la loro libertà, ma dovranno, come tutte le società francesi non nazionalizzate, partecipare al nuovo Istituto centrale di riassicurazione di proprietà dello Stato mediante la riassicurazione obbligatoria dei propri rischi. Tale clausola ha sollevato violente proteste da parte di rappresentanti del governo inglese e delle più importanti compagnie straniere operanti in Francia. I rappresentanti inglesi avrebbero perfino minacciato l'adozione di rappresaglie contro le compagnie francesi operanti nel Regno Unito. Il progetto prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Consiglio superiore per le assicurazioni presiedute dal Ministro delle Finanze. Il progetto è all'esame di una speciale Commissione dell'Assemblea Nazionale, che interpellerà al più presto il Ministro degli Esteri Bidault per conoscere il suo punto di vista di fronte alle ripercussioni di carattere internazionale che potrebbe avere il progetto stesso. Si prevede tutta-

via che il progetto non potrà essere approvato durante l'attuale sessione legislativa a causa della mancanza di tempo disponibile per un approfondito esame della questione. (National-Zeitung, 1° aprile 1946, Il Globo, 4 aprile 1946)

Germania.

LA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA ASSICURATIVA TEDESCA - L'industria assicurativa tedesca appartiene ai settori economici meno ordinati. Nelle zone occupate dell'occidente le compagnie d'assicurazione possono attendere ai propri affari abbastanza tranquillamente, concludere nuovi contratti e riscuotere i premi. Soltanto nei confronti dei pagamenti si registrano alcune diversità fra regione e regione. In generale si applica la formula amburghese. Le polizze d'assicurazione sono pagate per intero fino a 1.000 Rm. Per somme maggiori sono accordati degli anticipi. Tali anticipi ammontano al 40% fino a 20.000 Rm., al 20% fino a 100.000 Rm. e al 10% per somme maggiori. Questa risoluzione, per quanto risponde egregiamente all'interesse nazionale, solleva forti dubbi circa la liquidità delle compagnie d'assicurazione. La maggior parte del denaro è investita in prestiti nazionali oppure in beni immobili e ipoteche. Una rivalutazione dei prestiti nazionali non è prevista per il momento, perchè gli uffici del debito pubblico non funzionano più ed il traffico in borsa è sospeso. Il valore delle riserve è perciò assai dubbio. Analogamente dicasi per i beni immobili e le ipoteche, dato che una notevole parte degli immobili è stata distrutta o danneggiata dagli attacchi aerei. Negli ambienti assicurativi si teme che le attuali percentuali di pagamento siano troppo elevate, e che sorga il pericolo di non poter più pagare le assicurazioni in scadenza nella misura stessa.

Le compagnie d'assicurazione straniere operanti nella zona occidentale presentano, in quanto ciò sia reso possibile dalle prescrizioni delle autorità, una certa contrazione nei pagamenti, quantunque ciò possa intaccare la fiducia di cui godono. Il pubblico tedesco ha più volte dimostrato una grande fiducia nelle compagnie straniere, nella persuasione che in caso di un crollo tedesco, che avrebbe colpito la moneta, le compagnie straniere avrebbero potuto far fronte ai loro impegni con i capitali depositati all'estero. Tale concetto dimentica completamente che, in base alle prescrizioni tedesche per i contratti d'assicurazione conclusi in Germania, le riserve dovevano essere investite in Germania, e quindi investite in gran maggioranza in prestiti nazionali, beni immobili e ipoteche.

Nella zona d'occupazione sovietica sembra che non esista una disciplina unitaria. Secondo informazioni da fonte privata, le compagnie d'assicurazione possono lavorare indisturbate in certe regioni o provincie, mentre in altre lavorano solo parzialmente ed in altre ancora non lavorano affatto. Ovunque sono stati creati istituti di diritto pubblico che esercitano l'assicurazione sotto forma di monopolio e che dipendono in un modo o nell'altro dal Gosstrach di Mosca. Così, per esempio, in Turingia è stato creato un istituto per le assicurazioni agricole, con sede ad Erfurt, che non è un'impresa di lucro, ma un istituto di pubblica utilità. Esso deve contribuire al benessere generale, all'assistenza sociale, alla difesa della proprietà cittadina e agricola ed al miglioramento delle condizioni degli artigiani. Presidente dell'Istituto è il Sig. Reinhard Lettau, già capo del soppresso ufficio per l'assistenza sociale in Turingia. E' tuttavia da osservare che la situazione delle compagnie private non è stata affatto pregiudicata dalla creazione di istituti monopolistici, poichè il Com.

dante Supremo, Maresciallo Zukov, ha riconosciuto in linea di massima il diritto all'esistenza delle compagnie private. La Commissione Alleata di Controllo dovrà adottare, se possibile, una regolamentazione unificata per l'assicurazione in tutto il territorio tedesco.

Nel campo assicurativo Berlino costituisce un'eccezione. Dietro ordine degli Alleati, il Comitato assicurativo del Consiglio municipale di Berlino ha autorizzato le compagnie d'assicurazione operanti nella città a svolgere nuovamente le loro operazioni nel territorio cittadino. Le operazioni sono però sottoposte ad alcune restrizioni. Le assicurazioni possono essere concluse soltanto a Berlino e per Berlino; anche le riassicurazioni all'estero sono vietate. I consigli d'amministrazione, le direzioni e le agenzie generali dovranno essere ripulite dagli elementi nazisti. I pagamenti per sinistri, conti ed accreditamenti verificatisi prima della capitolazione sono vietati. Le consistenze di cassa (i vecchi conti bancari sono, com'è noto, bloccati) dovranno servire a liquidare i sinistri verificatisi dopo la capitolazione ed a sostenere le nuove spese d'amministrazione a Berlino. Il Consiglio municipale è dell'opinione che "le assicurazioni hanno perduto i capitali che hanno investito nella guerra di Hitler". La "Deutsche Volks-Zeitung" fornisce i seguenti dati percentuali sull'infausto sviluppo degli investimenti patrimoniali delle più importanti compagnie tedesche d'assicurazione sulla vita:

	<u>Beni immobili</u>	<u>Ipotecche</u>	<u>Titoli del Reich</u>	<u>Altri investimenti</u>
1929	6,7	67,4	12,8	13,1
1932	5,1	63,0	14,2	17,9
1938	8,3	41,6	31,9	18,2
1942	6,1	26,9	53,3	13,7

I danni di guerra hanno intaccato profondamente il valore dei beni immobili e delle ipoteche, considerati una volta come sicuri investimenti patrimoniali. Secondo notizie ufficiali, l'11,6% degli edifici di Berlino è stato totalmente distrutto, l'8,2% gravemente danneggiato, il 9,7% danneggiato, ma riparabile, ed il 69,4% danneggiato solo lievemente ed abitabile. Qualora si consideri il valore delle distruzioni, il patrimonio immobiliare distrutto ammonta a Berlino ad oltre il 32%, ovvero a 8 miliardi di Rm. (l'intero valore immobiliare di Berlino ammontava a 24-28 miliardi di Rm.). Nel 1942 gli investimenti immobiliari delle compagnie berlinesi d'assicurazione sulla vita ammontavano a circa 2,7 miliardi di Rm.; di questi, soltanto una piccola parte può essere usata come riserva di garanzia, quantunque sia aggravata dalle spese di riparazione. Tale rimanenza, come informa la "Deutsche Volks-Zeitung", dovrà servire in primo luogo a liquidare le piccole polizze d'assicurazione.

Le compagnie berlinesi d'assicurazione aventi la forma di società anonime devono far partecipare alla gestione dell'impresa i rappresentanti degli assicurati. Gli stipendi non possono superare i 1.000 Rm. mensili. La stampa tedesca di sinistra ha pubblicato questi mutamenti con grande rilievo e con minaccia contro "la piccola cricca dei capitalisti che monopolizzano le assicurazioni". A titolo di ammonimento è stata data notizia che nella provincia del Brandeburgo è stata proibita la stipulazione di assicurazioni private o che è stato ivi fondato un istituto provinciale per l'esercizio di tutti i rami d'assicurazione. Nel contempo è stato comunicato che le compagnie d'assicurazione dev-

no adattare il loro "mastodontico apparato amministrativo" (nella sola Berlino esistono 85 direzioni generali e 120 agenzie) alle mutate condizioni. (Neue Zürcher Zeitung, 21 febbraio 1946).

Inghilterra.

LE COMPAGNIE NON ASSICURANO CONTRO I RISCHI ATOMICI - Una società inglese di assicurazioni ha annunciato che nelle polizze assicurative sulla vita sarà escluso il pagamento del premio per un evento mortale dipendente da bomba atomica, in quanto basterebbe una sola bomba atomica che cadesse su Londra per costringere la società assicuratrice a sborsare tre milioni di dollari per gli eventi mortali che si verificherebbero fra i possessori di polizze (Il Lavoro, 3 marzo 1946).

PER RAGIONI DI SPAZIO SIAMO COSTRETTI A RINVIARE AL PROSSIMO NUMERO INTERESSANTI NOTIZIE SULL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI LIBERE IN FRANCIA E NEL BELGIO DURANTE LA GUERRA 1939-1945.
